

dare ai ministri se abbiano rivolto il loro pensiero alla condotta che dovrebbero tenere quando venisse a farsi vacante la Sede pontificia, la quale vacanza può essere molto vicina, stante la grave età di Pio IX, cui del resto tutti auguriamo lunga vita.

Forse già i ministri vi avranno pensato.

Quanto a me, dico che la loro condotta è tracciata in modo semplice ed irrevocabile dal dogma politico, senza il quale non v'ha salute nè per lo Stato nè per la Chiesa; dogma già da lungo tempo propugnato dalla scienza e che comincia a prevalere anche nella pratica, dell'assoluta separazione delle cose civili dalle religiose.

Ebbene, in forza di questo principio, il Governo avrà il dovere di tutelare i cardinali riuniti in Conclave che volessero procedere alla nomina di un nuovo Pontefice, perchè è dovere di tutti i Governi di tutelare l'esercizio di tutti i diritti, purchè non ledano i diritti altrui.

Ma suppongasì che altri vogliano in altra guisa procedere all'elezione del novello Papa; anche costoro avranno diritto alla protezione governativa.

Tutti sappiamo che il cardinalato, quale esso attualmente è, è un'istituzione assolutamente ignota ai primi tempi della Chiesa; che coi cardinali attuali nulla hanno di comune gli antichi preti incardinati delle parrocchie di Roma; che solamente nell'ottavo secolo, sotto Stefano IV fu deciso da un Concilio di Roma che il Pontefice sarebbe sempre eletto dai cardinali. Ora non potrebbe avvenire che il clero ed il popolo di Roma volessero eglino stessi eleggere il Papa, come praticavasi una volta e come sarebbe richiesto dall'indole eminentemente democratica della Chiesa?

Si potrebbe ancora fare un'altra supposizione, ed è che preti e laici cattolici stimassero di avvicinarsi, per quanto lo consente la diversità delle circostanze, e soprattutto la diversità di quello che si tratta di eleggere, a ciò che da pochi anni si fa in Irlanda, dove i vescovi sono eletti da tutti i preti e da un numero circa doppio di laici, coll'avvertenza che, se ordinariamente questi due ordini di elettori formano un corpo solo e votano insieme, talvolta, sulla domanda di un determinato numero di elettori, i due ordini si separano e votano separatamente, di modo che nessuna deliberazione è valida, se non ha il consenso dei due ordini.

Ebbene, quale deve essere l'ufficio del Governo in questi casi ed in altri molti che si possono immaginare e che possono accadere?

La risposta è facile e non ammette dubbio. L'ufficio del Governo è di tutelare egualmente l'esercizio di tutti questi diritti.

È poi bene inteso che a tale tutela deve limitarsi il Governo, e non andare più in là, obbligando chicchessia ad obbedire, a riconoscere l'eletto, perchè allora violerebbe i diritti di chi non volesse obbedire. Libertà per tutti.

In sostanza il Governo non deve uscire dal suo uf-

ficio consueto, che è quello di tutelare i diritti di tutti i cittadini. Ma per questo non è necessaria una legge speciale.

Frattanto coll'articolo che si discute noi pregiudichiamo il modo con cui sarà eletto il Pontefice. Dando privilegi ai cardinali riuniti in Conclave, e negandoli agli altri elettori, noi diamo a dividere che i poteri legislativi antepongono, prediligono quel modo di elezione a tutti gli altri. Questa predilezione non è conforme al principio di separazione che abbiamo detto. La legge si fa cattolica; ora la legge non deve professare nessuna religione positiva. (*Bene!*)

Questo è il motivo per cui io respingo l'articolo che ora discutiamo.

Dichiaro tuttavia per la seconda volta, che questo articolo, ancorchè sia approvato dalla Camera, non m'impedirà di dare il mio voto favorevole all'intera legge. In una legge politica, chè tale essa è agli occhi miei, stimo potermi alquanto allontanare dal rigore dei principii di diritto costituzionale. Per me questa non è che legge di transizione, rivocabile a piacimento dei poteri che la fanno coll'intendimento di tranquillare le coscienze di coloro che temono pel Papa o per la religione. Assurdi sono questi timori, eppure esistono.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Ercole.

**ERCOLE.** Dirò brevissime parole.

Io era iscritto per proporre alla Camera la soppressione dell'articolo 6 dalla Commissione primieramente redatto, e, a mio avviso, non necessario, perchè a tutela dei cardinali provvede già l'articolo 10 del progetto in discussione; essendo per altra parte ammesso e costante in diritto canonico, che i cardinali eleggono il Pontefice, ma non lo rappresentano, a differenza dei capitoli delle cattedrali, nei quali si devolve la giurisdizione vescovile nei casi di vacanza. La giurisdizione e la potestà pontificia invece non passa nel collegio dei cardinali, limitandosi la loro competenza, come già dissi, all'elezione del nuovo Pontefice, ed essendo deferita esclusivamente al cardinale camarlingo, assistito da tre altri, l'amministrazione della Chiesa. Ciò ben si rileva dalle costituzioni pontificie, e segnatamente dalla così detta Clementina, *De electione, cap. Romani*.

Ma, vista la nuova formola della Commissione e udite le spiegazioni conciliative dell'onorevole Mancini, mi accosterò a quella redazione che valga ad assicurare lo scopo che, tanto l'onorevole Mancini, quanto la Commissione si propongono. Solo pregherò l'onorevole Mancini di riflettere che, siccome l'elezione del Pontefice, a termini delle costituzioni di Gregorio X (*Cap. Ubi periculum, De electione in 6*), deve avere luogo dieci giorni dopo la morte del Pontefice, e può questa accadere fuori della città di Roma, ed anche fuori d'Italia, i cardinali in tal caso sono strettamente obbligati a recarsi in quella città nel di cui territorio cessò di vivere, e quivi nell'episcopio od in